

Il calcolo del reddito in capo ai piloti di tratte internazionali

di Laura Mazzola

OneDay Master

Redditi da lavoro prestato all'estero

Scopri di più

Con la [risposta a istanza di consulenza giuridica n. 15/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha introdotto un importante chiarimento sulla **determinazione del reddito di lavoro dipendente percepito dal personale di volo non residente, operante su tratte internazionali che interessano il territorio italiano**.

In particolare, il tema, rimasto a lungo privo di una prassi specifica, riguarda la **corretta applicazione dell'[art. 23, comma 1, lett. c\), TUIR](#)**, che assoggetta a **tassazione in Italia i redditi di lavoro dipendente «prestati nel territorio dello Stato»**.

Innanzitutto occorre evidenziare che l'Agenzia delle Entrate ha precisato come l'espressione **«*tratte internazionali che interessino parzialmente il territorio dello Stato italiano*»** vada intesa in senso **atecnico, senza collegamenti con la definizione di «traffico internazionale»** presente nei Trattati e nel Modello OCSE; pertanto, la risposta all'istanza di consulenza in commento ha riguardo esclusivamente all'applicazione delle **norme interne, e non delle Convenzioni contro le doppie imposizioni**.

In tal senso, con il fine di stabilire quale parte della prestazione sia territorialmente riferibile all'Italia, l'Amministrazione finanziaria ha indicato di considerare la **quota di attività effettivamente svolta nel territorio nazionale, compreso lo spazio aereo italiano**.

Ne deriva che **non rilevano solo i voli con partenza o arrivo in Italia**, ma anche le **tratte internazionali che transitano sopra il territorio italiano**.

Nel dettaglio, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la determinazione dell'imponibile deve avvenire attraverso un **criterio proporzionale**, basato sul **rapporto tra:**

- **le ore di lavoro prestate in Italia** (incluso il volo nello spazio aereo nazionale);
- **e le ore complessive di lavoro annue** del lavoratore.

Questo criterio, pur semplice, costituisce il primo riconoscimento ufficiale di un **metodo di**

calcolo coerente e applicabile a tutte le situazioni operative del personale di volo.

Pertanto, tale impostazione comporta che:

- rientrano **nella territorialità italiana** non solo i **voli che atterrano o decollano da aeroporti nazionali** (ad esempio Roma–New York);
- ma rientrano anche i **voli solo transitanti** (ad esempio Dubai–Barcellona).

Vale a dire che il criterio da applicare non è la “tipologia del volo”, ma il **luogo fisico in cui la prestazione è materialmente svolta**, comprensivo dello **spazio aereo italiano**.

Il chiarimento, quindi, offre una soluzione applicabile anche ai “**voli passanti**”, ossia a quelli che **attraversano lo spazio aereo italiano senza effettuare scali**.

Infine, si rileva che il chiarimento ha **possibili ricadute** anche sulla disciplina dei **lavoratori impatriati**.

La [circolare n. 33/E/2020](#) aveva affermato che, per il personale di bordo residente in Italia, la verifica della “prevalenza” dell’attività svolta nel territorio dello Stato **avviene considerando**:

- il **lavoro su tratte nazionali**; e
- l’attività **svolta a terra negli aeroporti italiani**,

non includendo il volo internazionale che si svolge **parzialmente su territorio italiano**.

La [risposta a istanza di consulenza giuridica n. 15/E/2025](#), introducendo il **criterio della proporzione anche per i non residenti**, suggerisce una **possibile revisione interpretativa**: se una parte del volo internazionale è considerata “italiana” per i non residenti, potrebbe esserlo anche **per la verifica della prevalenza ai fini del regime impatriati**.

Si tratta di un tema che **potrà necessitare di ulteriori interventi chiarificatori**.